



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai Magistrati:

Dott. Salvatore SFRECOLA	Presidente
Dott. Fulvio Maria LONGAVITA	Consigliere
Dott.ssa Beatrice MENICONI	Referendario
Dott. Antonio DI STAZIO	Referendario relatore

nella pubblica Adunanza del 4 giugno 2013

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 1, commi 166, 167 e 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTO il Decreto Legge n. 112/2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);



VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 2010 n.122;

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011);

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione n. 10/AUT/2012/INPR del 12 giugno 2012 della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con cui sono state approvate le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio preventivo 2012 e sul rendiconto per l'esercizio 2011;

VISTE la relazione dell'Organo di revisione contabile sul rendiconto per l'esercizio finanziario 2011 della Provincia di Perugia e le risultanze della successiva istruttoria;

VISTA l'ordinanza presidenziale di convocazione della Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore, Referendario Dott. Antonio DI STAZIO con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Melita DI IORIO;

Nessuno è intervenuto per l'Ente;

RILEVATO in

FATTO

L'art. 1, comma 168 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006) stabilisce che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'Ente locale delle necessarie misure correttive.

La Deliberazione n. 10/AUT/2012/INPR del 12 giugno 2012, specificamente riferita alle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2011 - con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha determinato le linee guida per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e 167, della citata legge n. 266, per gli organi di revisione



economico-finanziaria degli enti locali - ha ribadito quanto già espresso nelle precedenti deliberazioni in merito alla necessità del controllo da operare da parte delle Sezioni regionali, al fine di consentire agli enti di organizzare i necessari interventi correttivi idonei a ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.

In risposta alla richiesta contenuta nella nota n. 1551 prot. del 14 settembre 2012 di questa Sezione, l'Organo di revisione economico-finanziaria della Provincia di Perugia ha trasmesso la relazione sul rendiconto del 2011.

Con nota n. 223 prot. dell'11 febbraio 2013 il magistrato istruttore ha instaurato regolare contraddittorio con l'Ente locale, richiedendo chiarimenti ed elementi informativi in ordine ai seguenti punti: 1) Sull'equilibrio di parte corrente influiscono in modo considerevole entrate a carattere straordinario (sanzioni al codice della strada per € 169.464,66) che, seppur utilizzabili nel singolo esercizio, non presentano alcuna garanzia che esse si ripetano nella stessa misura negli esercizi successivi. Inoltre, si vogliono fornire informazioni in ordine alla natura degli oneri straordinari della gestione corrente, che ammontano ad € 1.152.974,11; 2) Non è stata data risposta alla domanda contenuta nel punto 1.4.3; 3) Nel punto 1.6.1 non risulta indicata la delibera di Giunta con la quale deve essere annualmente determinata la parte vincolata dei proventi da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, come previsto dalla normativa vigente in materia (art. 208 C.d.S.). Il revisore segnala il mancato vincolo del 50% di detti proventi. Si attendono giustificazioni anche in ordine alla destinazione della quota non vincolata; 4) Il mantenimento in bilancio di un importo rilevante dei residui attivi del Titolo III risalenti ad annualità antecedenti il 2007 (€ 1.197.930,38) fa sorgere dubbi sulla loro esigibilità e rende necessario vincolare l'utilizzo dell'avanzo all'effettivo realizzo di dette partite creditorie. Inoltre, la presenza di crediti obsoleti con incidenze superiori al 22% rappresenta un indice di difficoltà gestionale e potrebbe rilevare la conservazione di partite inesigibili; 5) Si ritiene utile acquisire il prospetto contenente l'elenco delle spese di rappresentanza previsto dal comma 26, art. 16 L. 138/2011, secondo lo schema tipo previsto nel D. M. del 23 gennaio 2012; 6) Carezza di motivazioni in ordine all'eventuale conservazione di residui passivi nel titolo II finanziati con indebitamento e non movimentati da oltre due esercizi per i quali non vi sia stato al 31/12/2011 l'affidamento dei lavori; 7) Il sistema rileva delle variazioni in alcuni campi precompilati (relativi al consuntivo 2010). In particolare, al quadro 6.3 "Verifica del rispetto dei criteri di cui all'art. 1, comma 557, l. 296/2006: SPESE intervento 01 - valore precedente € 43.159.636,16 - valore attuale € 44.053.010,13. SPESE



Intervento 03 - valore precedente: € 851.847,43 - valore attuale: € 873.847,43.
IRAP Intervento 05 - valore precedente: € 2.924.542,72 - valore attuale: € 2.715.828,66. COMPONENTI ESCLUSE - valore precedente: € 8.609.463,34 valore attuale: € 9.316.123,25. Si attendono, inoltre, giustificazioni della seguente dicitura inserita in nota al quadro 6.3: "I dati 2010 sono stati adeguati per rendere omogeneo il confronto con i dati 2011"; 8) Mancata compilazione del quadro 6.7 relativo all'andamento della spesa per incarichi di collaborazione autonoma. Al riguardo si ritiene utile acquisire: a) i decreti di conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma (co.co.co, di studio, consulenze ecc.) con esclusione di quelli attinenti alle materie disciplinate dal D.lgs. 163/2006 e di quelli conferiti ex art. 90 Tuel; b) il programma degli incarichi per il 2011 previsto dall'art. 3, comma 55 della legge 244/2007; c) il limite di spesa previsto per detti incarichi nel bilancio di previsione 2011; 9) Si ritiene utile acquisire elementi conoscitivi in merito al ripiano delle perdite riportate nell'esercizio 2011 dalle società partecipate direttamente dall'ente.

L'Ente, con nota n. 16659 prot. del 28 febbraio 2013, ha fornito riscontro alle richieste istruttorie della Sezione. In particolare, l'Ente precisa che risultano accertate entrate a carattere straordinario per complessivi € 169.464 (pari allo 0,1% delle entrate correnti), sono stati riscossi € 163.991 con una percentuale pari al 98%, mentre la parte rimanente è stata riscossa come residuo nell'esercizio 2012. Precisa inoltre di avere sostenuto, a titolo di oneri straordinari della gestione corrente, la somma di € 1.152.974,11.

In ordine alla mancata risposta alla domanda 1.4.3 del questionario, l'ente evidenzia che il Presidente del Collegio dei revisori ha riferito una carenza di dati necessari per rispondere compiutamente. A tale riguardo l'Ente precisa che il servizio finanziario ha sempre fornito la massima assistenza al Collegio dei revisori e che l'avanzo libero complessivamente applicato nell'esercizio 2011 al titolo I della spesa è pari ad € 5.945,37 (a fronte di un impegno di € 5.445,37), precisando che tale somma è da ritenersi non critica per il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente proveniente dalla gestione dei residui attivi dei titoli I e III ante 2007, trovando essa ampia copertura negli incassi effettuati nell'esercizio 2012 dei residui attivi ante 2007, per un importo di € 133.835,96.

Quanto al rilievo sub 3) l'Ente conferma la mancata adozione della delibera di Giunta relativa alla destinazione del 50% dei proventi relativi alle sanzioni stradali, pur precisando che, nel rispetto dell'art. 208 CdS, vengono determinate annualmente le quote da destinare alle finalità di spesa previste dalla norma (pari



ad € 169.464,66), compresa la quota del 50% destinata alla libera disponibilità di spesa da parte dell'ente. Viene inoltre precisato dall'Ente che non sono stati finanziati particolari incentivi o misure di assistenza e previdenza in favore del personale del Corpo di Polizia provinciale, né previste assunzioni stagionali a progetto di personale a tempo determinato, che pure l'Ente poteva stanziare ai sensi del citato art. 208 CdS.

In riferimento alle partite attive antecedenti al 2007, l'Ente precisa di averne ridotto l'ammontare a circa il 5% del totale dei residui attivi del titolo III e che le stesse trovano ampia copertura nel fondo svalutazione crediti accantonato nel corso degli anni, fondo che alla data del 31/12/2012 ammonta ad €. 8.870.936,00. Quanto ai residui non movimentati da oltre due esercizi, l'Ente precisa che il Collegio dei revisori ha risposto al questionario in base alla documentazione in suo possesso a quella data. Ad oggi risulta acquisita anche la documentazione giustificativa relativa ad altri residui passivi 2008.

Quanto alla discordanza dei dati di cui al punto 7) della nota istruttoria, l'Ente precisa che il Presidente del collegio dei revisori ha provveduto a modificare i dati relativi al consuntivo 2010 del quadro 6.3 per rendere omogeneo il confronto con il 2011, dopo che l'ufficio del personale aveva informato il Collegio della circostanza che le spese relative ai vari interventi e alle componenti escluse inerenti il 2010 non contenevano gli importi relativi alle spese di personale pagate con il fondo sociale europeo a differenza di quanto previsto per il 2011 che invece li comprende. Viene altresì precisato che dette variazioni non modificano in aumento il totale della spesa in quanto aumenti e diminuzioni dei vari interventi si compensano con il totale variato nelle componenti escluse.

In merito agli incarichi di collaborazione esterna l'Ente comunica di avere inviato a questa Sezione nell'anno 2012 l'intera documentazione riguardante tutti gli incarichi di collaborazione conferiti nel 2011, sia quelli di valore superiore ad € 3.000 sia quelli di valore superiore ad € 5.000, nell'ambito del monitoraggio svolto dalla Sezione medesima. Nell'allegare gli incarichi di collaborazione coordinata e continuata conferiti nel 2011, l'ente precisa che in detto esercizio non sono stati affidati incarichi di studio, di ricerca o di consulenza. Quanto al programma annuale degli incarichi di collaborazione esterna, l'Ente dichiara che non è stata adottata apposita deliberazione da parte del Consiglio provinciale ma che la Relazione Previsionale e Programmatica, approvata annualmente dal Consiglio Provinciale quale allegato al Bilancio di previsione, contiene la descrizione degli incarichi che ciascun Dirigente prevede di affidare nell'anno successivo. Precisa inoltre che il



limite di spesa per gli incarichi di collaborazione autonoma, contenuto nel bilancio di previsione 2011, è stato determinato, con delibera della Giunta provinciale, in base alla spesa sostenuta nell'anno 2009 decurtata dell'80%. Quanto agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a fronte di una previsione di € 1.399.653,41, l'ente ha affidato incarichi per € 127.000.

Quanto al ripiano delle perdite di esercizio riportate dalle società partecipate, l'Ente precisa che solo per la Società Aeroporto Sant'Egidio (S.A.S.E.) è stato richiesto un intervento diretto dell'ente. A tale riguardo si rappresenta che la Provincia di Perugia, con deliberazione consiliare n. 54 del 12 luglio 2012, ha disposto di non esercitare il diritto di opzione sull'aumento di capitale deliberato dalla SASE Spa nell'assemblea dei soci del 9.05.2012 per la copertura della perdita complessiva di € 1.715.940,20, di cui € 889.423,00 riferibile all'esercizio 2011 ed € 826.471,00 ad esercizi precedenti, ed inoltre che l'ente ha ridotto la partecipazione azionaria nella citata società aeroportuale dal 4,99% al 3,02%.

DIRITTO

L'Organo di revisione della Provincia di Perugia non ha segnalato alcuna grave irregolarità contabile o finanziaria. Tuttavia, dalla disamina del questionario e della risposta alle richieste istruttorie sono emerse le seguenti criticità, non superate in sede di contraddittorio:

1) mancata adozione della deliberazione di Giunta prevista dall'art. 208, comma 5, del codice della strada;

2) incompleta attuazione del disposto di cui all'art. 3, commi 55 e 56, della legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008) e s.m.i..

In merito alla prima criticità la Sezione ha l'obbligo di segnalare che l'atto deliberativo previsto dall'art. 208, comma 5, del codice della strada deve essere obbligatoriamente adottato dalla Giunta all'inizio di ciascun anno al fine di individuare almeno il 50% dei proventi da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada da destinare necessariamente alle finalità previste dal comma 4 del medesimo articolo. Detta deliberazione assume, infatti, carattere autorizzatorio in ordine all'utilizzo nel corso dell'anno di parte dei proventi in questione e detta decisione, riservata all'organo politico di gestione dell'ente (Giunta), non può ritenersi assorbita nella relazione che lo stesso organo è tenuto ad adottare, in sede di redazione del rendiconto della gestione, ai sensi dell'art. 151 comma 6 del Tuel, poiché in detta relazione la Giunta è chiamata ad esprimere le proprie valutazioni sull'efficacia dell'azione amministrativa svolta dall'ente nel passato



esercizio sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Quanto alla seconda criticità, va osservato che l'art. 3, comma 55, della legge 244 del 2007 e s.m.i. dispone che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42 del TUEL. Pertanto, dal tenore letterale della norma anzi citata si evince la chiara volontà del legislatore di riservare all'organo politico di vertice dell'ente locale l'individuazione, di anno in anno, del programma degli incarichi che i responsabili dei servizi potranno conferire, ricorrendone i presupposti, nell'esercizio successivo nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti nell'apposito regolamento. Analogamente, il comma 56 del medesimo articolo, nel disporre che "Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali", individua nel bilancio di previsione, e non nella Relazione previsionale e programmatica, il documento programmatico nel quale vanno determinati i limiti quantitativi di spesa per le singole tipologie di incarico esterno.

Conclusivamente, la Sezione ha l'obbligo di segnalare le suindicate violazioni di legge sebbene non costituiscano gravi irregolarità contabili idonee ad incidere sull'equilibrio di bilancio.

P. Q. M.


La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Umbria, delibera di segnalare, in relazione al rendiconto della Provincia di Perugia per l'esercizio 2011, le criticità esposte in parte motiva.

Ordina

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio provinciale di Perugia ai sensi dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 e s.m.i.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2013.

Il Relatore
Dott. Antonio DI STAZIO



Il Presidente
Dott. Salvatore SFRECOLA



Depositato il 05 GIU. 2013
Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Melita Di Iorio

